NOI, I TECNICI
DELLA COSTRUZIONE

RAMO SVIZZERO DELLA TECNICA DELLA COSTRUZIONE

Contratto collettivo di lavoro per il modello di pensionamento



VRM Gebäudetechnik
Vorruhestandsmodell in der Gebäudetechnikbranche

Organo esecutivo
Stiftung VRM Gebäudetechnik
Fondation MPR Tdb
Fondazione MPA Tdc

Indirizzo postale
Oberwiesenstrasse 2, 8304 Wallisellen
Telefon: +41 44 244 41 50
vrm-gt@vrmservices.ch
www.vrm-gt.ch

UNIA

Unia – Die Gewerkschaft
Unia – Le syndicat
Unia – Il sindacato

Segretariato
Weltpoststrasse 20, Postfach, 3000 Bern 16
Telefon: 031 350 21 11
gewerbe@unia.ch
www.unia.ch

syna

Syna die Gewerkschaft
Syna syndicat interprofessionnel
Syna sindacato interprofessionale

Segretariato
Römerstrasse 7, Postfach, 4601 Olten
Telefon: 044 279 71 71, Telefax: 044 279 71 72
gewerbe@syna.ch
www.syna.ch

suissetec

Schweizerisch-Lichtensteinischer Gebäudetechnikverband (suissetec)
Association suisse et liechtensteinoise de la Technique du bâtiment (suissetec)
Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec)

Segretariato
Auf der Mauer 11, Postfach, 8021 Zürich
Telefon: 043 244 73 00,
info@suissetec.ch
www.suissetec.ch

concluso tra l'Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec)

da una parte e

il sindacato Unia e

il sindacato Syna

dall'altra

Edizione	1
Valido dal	01.01.2027
Avvertenza	Fa fede la versione tedesca del Contratto collettivo di lavoro per il modello di pensionamento anticipato nel ramo della tecnica della costruzione (CCL MPA). Ove non espressamente indicato, le designazioni relative a persone e funzioni nonché le disposizioni del presente contratto sono da intendersi riferite indistintamente a tutti i generi.

Sommario

I. Campo di applicazione 7

Art. 1 Campo di applicazione territoriale 7
Art. 2 Campo di applicazione aziendale 7
Art. 3 Campo di applicazione personale 9
Art. 4 Assoggettamento volontario 9
Art. 5 Obbligatorietà generale 10

II. Obbligo della pace 10

Art. 6 Obbligo della pace 10

III. Finanziamento 10

Art. 7 Provenienza dei fondi 10
Art. 8 Contributi 11
Art. 9 Riscossione dei contributi 11
Art. 10 Pianificazione finanziaria e controllo 12
Art. 11 Modifica dell'obbligo di contribuzione e/o dell'obbligo di prestazione 12

IV. Prestazioni 13

Art. 12 Principio 13
Art. 13 Tipologie di prestazioni 13
Art. 14 Persone aventi diritto 14
Art. 15 Rendita transitoria 15
Art. 16 Contributo di risparmio LPP supplementare 18
Art. 17 Invalidità della persona beneficiaria o avente diritto 19
Art. 18 Decesso della persona beneficiaria 20
Art. 19 Prestazioni sostitutive per casi di rigore 20
Art. 20 Domanda e controllo 22

V. Esecuzione 22

Art. 21 Fondazione MPA Tecnica della costruzione 22
Art. 22 Consiglio di fondazione 23
Art. 23 Sanzioni in caso di violazione contrattuale 24
Art. 24 Giurisdizione 24

VI. Disposizioni finali 25

Art. 25 Modifica di disposizioni legali 25
Art. 26 Entrata in vigore e durata contrattuale 25
Art. 27 Modifiche del contratto 25

VII. Appendici 27

Appendice 1 al CCL MPA 27
Appendice 2 Indice analitico alfabetico 28

Elenco delle abbreviazioni

AINF NP	Assicurazione contro gli infortuni non professionali
CCL	Contratto collettivo di lavoro
CCL MPA	Contratto collettivo di lavoro Modello di pensionamento anticipato nel ramo della tecnica della costruzione
CO	Codice delle obbligazioni
Età di riferimento	Momento del pensionamento ordinario
Fondazione MPA	Fondazione Modello di pensionamento anticipato nel ramo della tecnica della costruzione
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
LFLP	Legge sul libero passaggio
LL	Legge sul lavoro
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
MPA	Modello di pensionamento anticipato nel ramo della tecnica della costruzione
Regolamento MPA	Regolamento concernente le prestazioni e i contributi per il modello di pensionamento anticipato nel ramo della tecnica della costruzione (MPA Tecnica della costruzione)

Nella consapevolezza che al più tardi a partire dal 60° anno d'età i lavoratori dell'edilizia affrontano con difficoltà determinati sforzi fisici, ma altresì nella consapevolezza che alla luce delle loro conoscenze specialistiche e della loro esperienza essi rappresentano una risorsa fondamentale per il ramo professionale e per le singole aziende, si intende approntare un modello di pensionamento anticipato elaborato dalle parti sociali della tecnica della costruzione. Il modello mira a offrire ai lavoratori interessati la possibilità di adeguare e/o ridurre, d'intesa con il datore di lavoro, il grado di occupazione conformemente alle necessità reciproche e alle condizioni fisiche.
Le parti convengono di applicare congiuntamente il presente modello ai sensi dell'art. 357b CO.
A tale scopo viene istituita la Fondazione MPA per la tecnica della costruzione (di seguito Fondazione MPA). La responsabilità per l'intera esecuzione del CCL MPA Tecnica della costruzione compete alla Fondazione MPA.

I. Campo di applicazione

Art. 1 Campo di applicazione territoriale

1.1 Il CCL MPA è valido in tutta la Svizzera, fatta eccezione per i Cantoni Ginevra, Vaud, Vallese e Ticino.

Art. 2 Campo di applicazione aziendale

2.1 Le disposizioni contrattuali dichiarate di obbligatorietà generale si applicano direttamente a tutti i datori di lavoro e a tutti i dipendenti delle aziende di installazione e prefabbricazione, di riparazione e di servizio o alle loro parti di azienda che operano all'interno o all'involucro degli edifici nei seguenti rami professionali:

a) lattoneria e involucro degli edifici;
b) impianti sanitari incl. tubazioni e condotte d'opera, escluso il drenaggio all'esterno dell'edificio;
c) riscaldamento;

d) climatizzazione e raffreddamento;
e) ventilazione;
f) installazione di impianti fotovoltaici nella tecnica della costruzione, inclusa la tubatura e l'allacciamento dei singoli elementi tra di loro (senza installazione 230 V), condutture a livello del tetto e all'involucro/all'interno dell'edificio fino all'allacciamento agli altri impianti della tecnica della costruzione per gli impianti fotovoltaici.

Rientrano inoltre nel campo di applicazione tutti i reparti e le parti di azienda che eseguono lavori nel campo della tecnica della costruzione come ad esempio le amministrazioni immobiliari.

Sono escluse le aziende specializzate nelle tecniche del freddo. Sono escluse le aziende di produzione e commercio purché il montaggio e la manutenzione siano limitati esclusivamente a prodotti e componenti realizzati dalle stesse.

2.2 Conformemente all'art. 3 CCL MPA, il CCL MPA si applica anche a tutti gli altri rami di attività affini di un'azienda assoggettata, a condizione che non siano espressamente esclusi dal campo di applicazione del presente CCL per decisione della Commissione paritetica nazionale (CPN).

2.3 Le aziende strutturate devono sottoporre le singole parti di azienda ai relativi CCL. Per motivi di praticabilità, per decisione della Commissione paritetica nazionale (CPN) un'azienda può essere assoggettata a un determinato contratto collettivo di lavoro come azienda mista omogenea. In tal caso va considerata l'attività principale che caratterizza l'azienda. Si presume che si tratti di un'azienda mista omogenea con attribuzione globale a un unico CCL se:

a) i singoli dipendenti non possono essere assegnati inequivocabilmente ad una parte di azienda;
b) i lavori nell'ambito delle attività abituali dell'azienda hanno un ruolo secondario;
c) i singoli reparti non agiscono come fornitori indipendenti sul mercato di sbocco;
d) le singole parti di azienda non sono riconoscibili come tali dall'esterno.

Art. 3 Campo di applicazione personale

3.1 Il CCL si applica a tutto il personale addetto all'installazione, compresi i capi muratori, gli installatori responsabili dei lavori e i capi installatori così come al personale delle officine e dei magazzini, indipendentemente dal loro livello di occupazione e dal tipo di retribuzione.

3.2 Sono altresì esclusi:

a) il titolare e i suoi familiari ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LL;
b) i quadri di grado superiore che hanno dipendenti sottoposti o che svolgono funzioni dirigenziali;
c) i dipendenti che svolgono prevalentemente, cioè per oltre il 50%, attività nell'ambito della pianificazione tecnica, della progettazione o del calcolo;
d) tutti gli apprendisti.

Art. 4 Assoggettamento volontario

4.1 La possibilità di un assoggettamento volontario sarà vagliata in un secondo momento.

Art. 5 Obbligatorietà generale

5.1 Subito dopo l'approvazione e la sottoscrizione del CCL MPA da parte degli organi competenti delle parti contraenti, le parti presentano la domanda per il conferimento dell'obbligatorietà generale.

II. Obbligo della pace

Art. 6 Obbligo della pace

6.1 Per la durata del CCL MPA le parti s'impegnano a mantenere la pace del lavoro per loro, le loro sezioni e i loro associati e in particolare a non adottare né organizzare provvedimenti collettivi che siano di ostacolo all'attività lavorativa all'interno del ramo professionale o nei confronti di singole aziende per imporre le rivendicazioni relative al modello di pensionamento anticipato nella tecnica della costruzione.

III. Finanziamento

Art. 7 Provenienza dei fondi

7.1 I fondi per il finanziamento del modello di pensionamento anticipato provengono dai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, da apporti di terzi, dai redditi del patrimonio della fondazione nonché dalle sanzioni per violazioni contrattuali e dai contributi alle spese.

7.2 Il finanziamento viene effettuato in base al sistema di ripartizione dei capitali di copertura. I contributi possono essere utilizzati esclusivamente per finanziare i valori correnti, calcolati sulla base di principi attuariali, delle prestazioni MPA maturate nei periodi corrispondenti nonché i costi amministrativi della fondazione.

7.3 Il Regolamento MPA disciplina l'attività di controlling nonché la procedura volta a garantire il fabbisogno finanziario.

Art. 8 Contributi

8.1 Il contributo a carico dei lavoratori corrisponde allo 0,80% del salario determinante. L'importo viene trattenuto mensilmente dal salario lordo laddove non sia prevista una diversa modalità di trattenuta.

8.2 Il contributo a carico del datore di lavoro corrisponde all'1,00% del salario determinante.

8.3 È considerato salario determinate il salario annuo LAINF fino al raggiungimento del massimo LAINF.

8.4 Ogni anno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il datore di lavoro dichiara la massa salariale complessiva annua ai sensi dell'art. 8.3 CCL MPA, eventualmente corretta della massa salariale dei lavoratori non assoggettati.

Art. 9 Riscossione dei contributi

9.1 Il datore di lavoro deve versare alla Fondazione MPA la totalità dei contributi dovuti dal datore di lavoro e dai lavoratori.

9.2 L'azienda deve versare almeno il 67% dei contributi annuali calcolati entro il 30 settembre di ogni anno. I contributi annuali sono calcolati e riscossi sulla base delle masse salariali LAINF complessive notificate o stimate dell'anno precedente.

9.3 L'importo residuo dei contributi viene calcolato e fatturato ogni anno all'azienda con scadenza al 31 marzo sulla base della somma dei salari annui determinanti.

9.4 La Fondazione MPA addebita per ogni sollecito 100.00 fr. oltre a una mora del 5% a decorrere dalla data di scadenza del credito insoluto.

9.5 Il Regolamento MPA disciplina gli ulteriori dettagli concernenti la riscossione dei contributi.

Art. 10 Pianificazione finanziaria e controllo

10.1 Onde garantire un'adeguata evoluzione finanziaria, trovano applicazione le seguenti regole di base per la pianificazione finanziaria e il controllo:

a) è necessario elaborare ed effettuare su base periodica analisi statistiche precise sulla struttura per età dei dipendenti nonché sullo sviluppo di quest'ultima;
b) il flusso finanziario deve essere monitorato in modo costante e sistematico. È inoltre necessario richiedere alle parti del CCL MPA l'attuazione di eventuali provvedimenti che si rendano necessari.

Art. 11 Modifica dell'obbligo di contribuzione e/o dell'obbligo di prestazione

11.1 Se, in sede previsionale, i fondi disponibili e quelli preventivati non risultano sufficienti per il finanziamento delle prestazioni, le parti del CCL MPA avviano trattative sulle misure necessarie anche durante la durata del contratto.

11.2 Se si rendono necessarie misure improrogabili per garantire i mezzi finanziari, il Consiglio di fondazione ha facoltà di ridurre le prestazioni. Ne dà immediata informazione alle parti contraenti.

11.3 Se dopo la costituzione di tutte le riserve e degli accantonamenti necessari ai sensi delle disposizioni regolamentari restano mezzi finanziari sufficienti, il Consiglio di fondazione ha facoltà di migliorare le prestazioni.

11.4 Le modifiche possono entrare in vigore dopo un periodo di almeno sei mesi dalla decisione del Consiglio di fondazione, fatti salvi i casi in cui l'urgenza delle stesse non imponga termini più brevi.

IV. Prestazioni

Art. 12 Principio

12.1 Le prestazioni a favore delle persone aventi diritto devono essere subordinate ai mezzi disponibili.

12.2 Vengono corrisposte prestazioni che consentono e/o attutiscono finanziariamente la riduzione del grado di occupazione o il pensionamento anticipato completo negli ultimi 5 anni che precedono il compimento dell'età di riferimento AVS ordinaria. In ogni caso il periodo della prestazione è limitato ai 5 anni precedenti il compimento dell'età di riferimento AVS ordinaria (ad eccezione delle prestazioni sostitutive per i casi di rigore).

12.3 I dettagli relativi all'erogazione delle prestazioni della Fondazione MPA sono disciplinati nel Regolamento MPA.

Art. 13 Tipologie di prestazioni

13.1 Vengono erogate esclusivamente le seguenti prestazioni:

a) rendita transitoria – art. 15 CCL MPA;
b) contributo di risparmio LPP supplementare – art. 16 CCL MPA;
c) prestazioni sostitutive per casi di rigore – art. 19 CCL MPA.

13.2 Ad eccezione delle prestazioni sostitutive per casi di rigore ai sensi dell'art. 19 CCL MPA, le prestazioni della Fondazione MPA non vengono versate sotto forma di capitale.

Art. 14 Persone aventi diritto

14.1 Hanno diritto alle prestazioni i dipendenti delle aziende assoggettate al CCL MPA, se soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

a) entro 5 anni o un lasso di tempo inferiore raggiungono l'età di riferimento AVS ordinaria e
b) d'intesa con l'azienda assoggettata riducono nella misura minima richiesta la propria attività lavorativa e/o la interrompono annualmente per un numero minimo di mesi e
c) per almeno 15 anni, di cui gli ultimi 7 prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente, hanno lavorato in un'azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL MPA e soddisfatto l'obbligo di contribuzione previsto e
d) al momento della riscossione delle prestazioni hanno un'abilità al lavoro corrispondente a quella del rapporto di lavoro in corso.

I dettagli sono disciplinati nel Regolamento MPA.

14.2 Il diritto alla riscossione delle prestazioni sorge non prima del 1° gennaio 2028, a condizione che l'azienda in cui la persona avente diritto lavora immediatamente prima della riscossione delle prestazioni sottostia al CCL MPA da almeno 12 mesi.

14.3 Il lavoratore che non soddisfa il requisito della durata occupazionale dei sette anni per disoccupazione, cioè in tale lasso di tempo è stato disoccupato o ha percepito versamenti diretti a titolo di indennità giornaliere per malattia o infortunio per un periodo massimo di due anni, ma adempie i restanti requisiti

(art. 14.1 CCL MPA), ha diritto a una rendita transitoria ordinaria.

I dettagli sono disciplinati nel Regolamento MPA.

14.4 Non è possibile riscattare gli anni d'impiego mancanti in un'azienda rientrante nel campo di applicazione del CCL MPA.

14.5 Il diritto a prestazioni relative al pensionamento anticipato sorge esclusivamente su richiesta della persona avente diritto.

Art. 15 Rendita transitoria

15.1 Le rendite transitorie della Fondazione MPA vengono corrisposte esclusivamente sotto forma di rendita.

15.2 La rendita transitoria ammonta al 36%–72% della retribuzione mensile determinante per la prestazione, ma non può superare di 3,25 volte la rendita mensile massima dell'AVS.

Il salario mensile determinante ai fini della prestazione corrisponde a 1/12 del salario annuo ai sensi della LAINF (esclusi supplementi e indennità per ore straordinarie) prima dell'inizio della rendita. Se tra la retribuzione mensile attuale e una delle retribuzioni mensili dei tre anni precedenti, a parità di grado di occupazione, si riscontra una differenza superiore al 10 %, come retribuzione mensile determinante ai fini della prestazione si considera la media delle retribuzioni mensili dei tre anni precedenti.

I dettagli per la determinazione del salario mensile ordinario medio sono stabiliti nel Regolamento MPA.

15.3 La riduzione dell'orario di lavoro alla base della rendita transitoria resta valida fino al compimento dell'età di riferimento AVS

ordinaria della persona avente diritto. Per il periodo di validità del diritto alle prestazioni è possibile aumentare la riduzione dell'orario di lavoro prescelta, ma non diminuirla.

Le rendite transitorie corrisposte fino a quel momento vengono conteggiate e possono comportare una riduzione della rendita transitoria ricalcolata.
I dettagli sono disciplinati nel Regolamento MPA.

15.4 In linea di principio la rendita transitoria non viene adeguata né a eventuali rincari né agli aumenti salariali annualmente stabiliti per le aziende che sottostanno al CCL MPA.

15.5 La fruizione delle prestazioni presuppone una riduzione dell'attività lavorativa (riduzione dell'orario di lavoro annuo) ~~e/~~o una riduzione del reddito legata alle prestazioni pari almeno al 10%. È parificato a detta riduzione l'avvio di un'attività alternativa in un'attività e un'azienda assoggettata al CCL MPA, che preveda un cambiamento di funzione con un salario ridotto di almeno il 10%.

Le persone beneficiarie di prestazioni che percepiscono solo una rendita parziale e continuano a lavorare a tempo parziale devono svolgere tale attività a tempo parziale in un'azienda assoggettata al CCL MPA Tecnica della costruzione.
Chi percepisce una prestazione MPA ai sensi del CCL MPA Tecnica della costruzione non può passare a un impiego a tempo parziale in un altro ramo professionale. Può cambiare datore di lavoro o mansione, ma non il ramo della tecnica della costruzione.

Le persone beneficiarie di prestazioni che percepiscono una rendita completa e non lavorano più possono realizzare, con un'attività nel ramo della tecnica della costruzione, un reddito

annuo inferiore alla soglia di ingresso prevista dalla LPP e, al di fuori di tale ramo professionale, un reddito annuo pari a CHF 12'000. I due limiti di reddito non possono essere cumulati.

Da questi vanno distinti i redditi accessori al di fuori del ramo professionale, percepiti da più di 3 anni prima dell'inizio della rendita transitoria. Questi possono essere mantenuti nella stessa misura anche durante la percezione delle prestazioni MPA, ma non possono essere aumentati.

15.6 La rendita transitoria viene corrisposta sempre su base mensile. Accanto alla rendita transitoria mensile della Fondazione MPA relativa alla perdita salariale, la persona avente diritto continua a percepire dall'azienda un salario mensile ridotto.

15.7 In caso di variazioni del grado di occupazione superiori al 20% negli ultimi 15 anni, ai fini del calcolo della retribuzione mensile determinante per le prestazioni fa fede il grado di occupazione medio degli ultimi 15 anni.

Art. 16 Contributo di risparmio LPP supplementare

16.1 Il contributo di risparmio LPP supplementare ammonta al 18,00% della rendita transitoria erogata qualora, oltre alla prestazione transitoria MPA, la persona beneficiaria non percepisca o abbia percepito altre prestazioni di vecchiaia LPP.

Il contributo di risparmio viene corrisposto proporzionalmente sotto forma di versamento una tantum alla fine di ogni anno oltre il quale sussiste ancora il diritto a una rendita transitoria. L'ultimo contributo di risparmio LPP proporzionale viene versato al termine dell'obbligo di versamento delle prestazioni a seguito del raggiungimento dell'età di riferimento AVS o di decesso.

I dettagli sono disciplinati nel Regolamento MPA.

16.2 Il contributo di risparmio LPP supplementare viene versato direttamente all'ultimo istituto di previdenza in cui la persona beneficiaria era assicurata nell'ambito della LPP tramite il suo datore di lavoro. Il Consiglio di fondazione stabilisce le modalità di versamento per le persone che non sono più affiliate a un istituto di previdenza.

Art. 17 Invalidità della persona beneficiaria o avente diritto

17.1 Se alla persona beneficiaria di prestazioni MPA viene riconosciuta l'inabilità al lavoro o l'invalidità ai sensi dell'AI prima del raggiungimento dell'età di riferimento AVS, è necessario darne comunicazione all'organo esecutivo.

17.2 Nel caso in cui la persona beneficiaria di una rendita transitoria diventi invalida a seguito di malattia o infortunio prima del raggiungimento dell'età di riferimento AVS, la rendita transitoria continuerà ad essere corrisposta senza alcuna variazione dell'importo.

In caso di sovraindennizzo ai sensi della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) risultante dalle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione federale per l'invalidità o della previdenza professionale, la rendita transitoria non viene decurtata. La rendita transitoria è invece da considerarsi reddito sostitutivo da notificare all'ente competente. Il sovraindennizzo comprovato ai sensi della LPGA può comportare una decurtazione delle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione federale per l'invalidità o della previdenza professionale.

17.3 Nel caso in cui al momento dell'insorgere dell'incapacità al lavoro o dell'invalidità la persona avente diritto non abbia ancora percepito alcuna rendita transitoria, per la parte di salario relativa all'invalidità non sorge alcun diritto alle prestazioni MPA neanche nell'arco dei 5 possibili anni che precedono il raggiungimento dell'età di riferimento AVS. Sulla restante parte del salario relativa alla capacità lavorativa sono dovuti i contributi oppure, in caso di abbandono parziale o totale dell'attività lavorativa residua, è possibile far valere un diritto proporzionale a una rendita transitoria.

Art. 18 Decesso della persona beneficiaria

18.1 In caso di decesso della persona beneficiaria di prestazioni MPA, i superstiti ne danno tempestiva comunicazione all'organo esecutivo. Si richiede di allegare una copia dell'atto di morte ufficiale.

18.2 In caso di decesso della persona beneficiaria di prestazioni MPA prima del raggiungimento dell'età di riferimento AVS, il diritto alle prestazioni MPA cessa alla fine del mese del decesso. I superstiti rimborsano alla Fondazione MPA le prestazioni MPA pagate in eccesso a causa di una notifica tardiva.

18.3 In caso di decesso della persona beneficiaria di prestazioni MPA, il diritto al contributo di risparmio LPP supplementare cessa alla fine del mese del decesso.

18.4 Se al momento del decesso la persona avente diritto non ha ancora percepito alcuna rendita transitoria o fatto valere il diritto a quest'ultima, con il decesso cessa qualsivoglia diritto a prestazioni ai sensi del presente CCL MPA.

Art. 19 Prestazioni sostitutive per casi di rigore

19.1 Possono richiedere prestazioni sostitutive per casi di rigore i lavoratori che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

a) hanno 55 anni di età (dal giorno del 55° compleanno) e non hanno ancora compiuto i 60 anni (1 giorno prima del 60° compleanno)
b) per 15 anni, di cui gli ultimi 7 ininterrottamente, hanno lavorato in un'azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL MPA Tecnica della costruzione e soddisfatto l'obbligo di contribuzione previsto dal CCL MPA Tecnica della costruzione e

c) hanno cessato in modo definitivo e contro la loro volontà l'attività nella tecnica della costruzione (p.es. per fallimento del datore di lavoro, licenziamento per motivi puramente economici, decisione di mancata idoneità della SUVA).

19.2 L'eventuale diritto a una prestazione sostitutiva per casi di rigore nonché la tipologia e l'importo della stessa vengono stabiliti nel singolo caso e in via definitiva dal Consiglio di fondazione. La prestazione sostitutiva per casi di rigore consiste in un'indennità erogata sotto forma di versamento unico all'istituto di previdenza ai sensi dell'LPP/LFLP della persona avente diritto. È escluso il pagamento in contanti.

I dettagli sono disciplinati nel Regolamento MPA.

19.3 Il diritto a prestazioni sostitutive per casi di rigore può essere fatto valere esclusivamente nel caso in cui il caso di rigore subentri successivamente al 1° gennaio 2032.

19.4 L'erogazione di una prestazione sostitutiva per casi di rigore esclude qualsiasi altra prestazione da parte della Fondazione MPA.

Art. 20 Domanda e controllo

20.1 Onde ricevere le prestazioni, la persona avente diritto deve presentare un'apposita domanda almeno 6 mesi prima dell'inizio della prestazione, comprovando il diritto alla stessa. L'obbligo di prestazione della Fondazione MPA inizia solo se il diritto alla prestazione viene interamente comprovato. Il datore di lavoro ha l'obbligo di mettere a disposizione della persona richiedente tutta la documentazione necessaria.

20.2 Le prestazioni della Fondazione MPA percepite in assenza di un diritto ai sensi del presente contratto devono essere rimborsate.

20.3 I dettagli sono disciplinati nel Regolamento MPA.

V. Esecuzione

Art. 21 Fondazione MPA Tecnica della costruzione

21.1 Le parti convengono di applicare congiuntamente l'MPA Tecnica della costruzione ai sensi dell'art. 357b CO. A tale scopo viene istituita la Fondazione MPA per la tecnica della costruzione. La Fondazione MPA è competente per l'intera esecuzione del CCL MPA e in particolare è autorizzata a eseguire i controlli necessari nei confronti delle parti assoggettate nonché, in qualità di rappresentante delle parti contraenti, ad avviare procedure esecutive e a intentare cause in nome proprio.

21.2 La Fondazione MPA può attribuire a un'organizzazione esterna l'incarico dell'attuazione operativa dello scopo della fondazione. In particolare, ai fini del raggiungimento del proprio scopo, la Fondazione MPA può stipulare contratti assicurativi o aderire a contratti già esistenti, assumendo contemporaneamente il ruolo di stipulante e beneficiaria.

21.3 La Fondazione MPA può assegnare le attività di controllo a terzi e in particolare alle commissioni paritetiche costituite per l'esecuzione del CCL per il ramo svizzero della tecnica della costruzione.

21.4 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del CCL MPA, le istanze di controllo hanno in particolare le seguenti competenze:

a) controlli circa l'assoggettamento presso aziende che rientrano nel campo di applicazione del presente CCL MPA, segnatamente anche presso aziende che svolgono attività miste, al fine di valutare l'appartenenza al campo di applicazione aziendale e personale;
b) controlli dei libri paga;
c) controlli dei singoli contratti di lavoro.

21.5 Gli organi di esecuzione del CCL per il ramo svizzero della tecnica della costruzione e del CCL MPA comunicano spontaneamente e tempestivamente alla Fondazione MPA qualsivoglia violazione del presente contratto riscontrata nell'ambito del controllo dell'esecuzione del CCL Tecnica della costruzione (controlli dei libri paga).

Art. 22 Consiglio di fondazione

22.1 Il Consiglio di fondazione è responsabile dell'amministrazione. Esso costituisce altresì la commissione paritetica e controlla il rispetto del CCL MPA ai sensi dell'art. 357b CO.

22.2 Il Consiglio di fondazione è responsabile delle attività di controllo e ha facoltà di delegare tali controlli a organi specializzati.

22.3 Il Consiglio di fondazione emana i regolamenti necessari per l'attuazione.

22.4 Il Regolamento MPA può disciplinare nel dettaglio i singoli aspetti relativi alla riscossione dei contributi, i requisiti che danno diritto alle prestazioni e l'erogazione delle prestazioni.

Art. 23 Sanzioni in caso di violazione contrattuale

23.1 Le violazioni degli obblighi derivanti dal presente contratto possono essere sanzionate dal Consiglio di fondazione mediante multe convenzionali. In caso di violazioni comprovate vengono addebitati anche i costi procedurali e di controllo.

23.2 Le violazioni contrattuali dovute al mancato computo o al computo insufficiente dei contributi sono passibili di una multa convenzionale.

23.3 L'importo della multa convenzionale nel singolo caso dipende dal grado di colpa, dalle dimensioni dell'azienda e dalle eventuali sanzioni comminate in precedenza. La multa convenzionale può ammontare fino a CHF 120'000.

23.4 Il pagamento della multa convenzionale non dispensa in nessun caso dal rispetto delle disposizioni contrattuali.

23.5 Le multe convenzionali e i costi procedurali e di controllo spettano alla Fondazione MPA e devono essere utilizzati conformemente allo scopo della fondazione.

Art. 24 Giurisdizione

24.1 La conciliazione delle controversie spetta ai tribunali ordinari.

24.2 In caso di incongruenze tra la versione tedesca, francese e italiana del CCL MPA, fa fede il testo tedesco.

VI. Disposizioni finali

Art. 25 Modifica di disposizioni legali

25.1 In caso di modifiche di disposizioni legali che hanno ripercussioni sul presente contratto, le parti contraenti negoziano in tempo utile gli adeguamenti necessari.

Art. 26 Entrata in vigore e durata contrattuale

26.1 Il presente CCL MPA entra in vigore il 1° gennaio 2027.

26.2 Il CCL MPA è concluso a tempo indeterminato. Può essere disdetto dalle parti contraenti tramite lettera raccomandata con effetto al 31 dicembre di un anno nel rispetto di un termine di disdetta di due anni, la prima volta con effetto al 31 dicembre 2036.

26.3 Nel caso in cui il CCL MPA venga disdetto e non prorogato con assunzione degli obblighi in essere, alla scadenza del termine di disdetta non sarà più possibile rivendicare alcun diritto nei confronti della fondazione.

26.4 Nel caso in cui il CCL MPA non venga disdetto da una delle due parti, viene prorogato automaticamente per altri due anni.

Art. 27 Modifiche del contratto

27.1 Le singole disposizioni del presente CCL MPA possono essere modificate previo accordo delle parti contraenti. Sono fatte salve le disposizioni di legge e le direttive formulate dall'autorità di vigilanza all'attenzione della Fondazione MPA.

Firme delle parti contraenti

Zurigo, settembre 2026

Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec)

Presidente centrale
Dennis Reichardt

Direttore
Christoph Schaer

Sindacato Unia

Presidente
Vania Alleva

Membro del CD
Bruna Campanello

Sindacato Syna

Responsabile Politica sindacale, diritto ed esecuzione
Nora Picchi

Responsabile del ramo
Susanna Sabbadini

VII. Appendici

Appendice 1 al CCL MPA

Valida dal 1° gennaio 2027.

Tabella A: Rendita transitoria ai sensi dell'art. 15 CCL MPA Tecnica della costruzione

Età determinante per la prestazione[1)] in anni e mesi Da (AA/MM) a (AA/MM)		Rendita transitoria mensile massima in % del salario mensile determinante per la prestazione[(2)]
dal	**al**	
60/00	60/11	36,00%
61/00	61/11	44,00%
62/00	62/05	54,00%
62/06	64/11	72,00%

(1) ai sensi dell'art. art. 15 CCL MPA Tecnica della costruzione

(2) fino a un salario mensile che corrisponde al massimo a 3,25 volte la rendita di vecchiaia AVS mensile massima

Appendice 2 Indice analitico alfabetico

A

Assoggettamento volontario Art. 4, p. 9

C

Campo di applicazione I, p. 7

Campo di applicazione aziendale Art. 2, p. 7

Campo di applicazione personale Art. 3, p. 9

Campo di applicazione territoriale Art. 1, p. 7

Consiglio di fondazione Art. 22, p. 23

Contributi Art. 8, p. 11

Contributo di risparmio LPP supplementare Art. 16, p. 18

D

Decesso della persona beneficiaria Art. 18, p. 20

Disposizioni finali VI, p. 25

Domanda e controllo Art. 20, p. 22

Durata contrattuale Art. 26, p. 25

E

Entrata in vigore e durata contrattuale Art. 26, p. 25

Esecuzione V, p. 22

F

Finanziamento III, p. 10

Fondazione MPA Tecnica della costruzione Art. 21, p. 22

G

Giurisdizione Art. 24, p. 24

I

Importo delle prestazioni Art. 15, p. 15 / Appendice 1, p. 27

Invalidità della persona beneficiaria o avente diritto Art. 17, p. 19

M

Modifica di disposizioni legali Art. 25, p. 25

Modifica dell'obbligo di contribuzione e/o dell'obbligo di prestazione Art. 11, p. 12

Modifiche del contratto Art. 27, p. 25

O

Obbligatorietà generale Art. 5, p. 10

Obbligo della pace II, p. 10

P

Persone aventi diritto Art. 14, p. 14

Pianificazione finanziaria e controllo Art. 10, p. 12

Prestazioni IV, p. 13

Prestazioni sostitutive per casi di rigore Art. 19, p. 20

Principio Art. 12, p. 13

Provenienza dei fondi Art. 7, p. 10

R

Rendita transitoria Art. 15, p. 15 / Appendice 1, p. 27

Riscossione dei contributi Art. 9, p. 11

S

Sanzioni in caso di violazione contrattuale Art. 23, p. 24

T

Tipologie di prestazioni Art. 13, p. 9



MPA Capire Meglio.

MPA | Tecnica della costruzione
Modello di pensionamento anticipato nel ramo della tecnica della costruzione

Che cos'è l'MPA?

Il modello di pensionamento anticipato (MPA) consente un passaggio flessibile al pensionamento, garantendo sicurezza sociale e pianificazione.

- Modelli di pensionamento anticipato a partire dai 60 anni
- Riduzione flessibile del grado d'occupazione
- Sicurezza finanziaria grazie alla rendita MPA
- Contributi supplementari per la previdenza per la vecchiaia

Per chi?

Per le aziende e i collaboratori del ramo della tecnica della costruzione.

Per una maggiore sicurezza nella pianificazione, il trasferimento delle conoscenze e uno sviluppo sostenibile.

Informazioni e regolamenti

Tutte le informazioni essenziali spiegate in modo chiaro e conciso.

Calcolare la rendita MPA

Simulazione individuale semplice online.

Fasi e scadenze

Tutte le fasi importanti in sintesi.

vrm-gt@vrmservices.ch
www.vrm-gt.ch

VRM Services